

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Fulvia Peruzzi

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Empoli, 04/09/2025

A tutte le aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 8

Oggetto: **Lavoratori affetti da malattie oncologiche: novità in arrivo per congedi, permessi e smart working**

Il Senato ha approvato in via definitiva, l'8 luglio 2025, il disegno di legge n. 1430 recante "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche". Il provvedimento era stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati lo scorso 25 marzo. Ecco le misure contenute nel provvedimento.

Conservazione del posto di lavoro

Si prevede in primo luogo, che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da **malattie oncologiche**, nonché da **malattie invalidanti o croniche**, anche rare, che comportano un grado di **invalidità pari o superiore al 74 per cento**, possano richiedere un **periodo di congedo**, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. **Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.**

Il congedo è **compatibile** con la concorrente fruizione di **altri** eventuali **benefici, conomici o giuridici**, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Si specifica ancora come e il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria a normativa vigente. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

La **certificazione delle malattie** è rilasciata dal **medico di medicina generale** o dal **medico specialista**, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. A tal riguardo si prevede che ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Per le malattie oggetto della disciplina la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

Si prevede poi, **con decorrenza dall'anno 2026**, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a **dieci ore annue di permesso**, con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il **diritto** è riconosciuto per lo **svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche** o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.

Così come sottolinea il Dossier parlamentare, auspicando l'opportunità di un chiarimento riguardo alla locuzione "malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce", che non sembra avere un riscontro specifico nell'ordinamento, trovano in generale applicazione, per le ore di permesso in oggetto, le disposizioni, previste per i lavoratori, relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia. Tale richiamo sembrerebbe designare il complesso dei criteri di calcolo vigenti, variabili a seconda delle fattispecie sottostanti, quali, per esempio, la categoria del lavoratore, il numero di giorni di assenza per malattia, il ricorso o meno al ricovero in una struttura sanitaria.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento, una volta emanate le relative circolari.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI E TRIGGIANI